

Delibera n. 24 del Collegio Docenti del 17/12/2024
Delibera n. 61 del Consiglio d'Istituto del 18/12/2024

PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER L' ISTRUZIONE PARENTALE

L'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna o homeschooling, è la scelta di una famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli. Può coprire tutto il percorso di studi, dalle Scuole Primarie fino al termine dell'obbligo scolastico previsto per almeno dieci anni (fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni).

Secondo le leggi italiane, l'obbligo scolastico si adempie frequentando le Scuole Primarie e Secondarie statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente.

Qualora i genitori decidano di ricorrere all'educazione parentale, la responsabilità dell'assolvimento dell'obbligo scolastico viene assunta direttamente dalla famiglia.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione italiana

Art. 30 – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (...). **Art. 33** – (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale (...).

Art. 34 – La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è gratuita.

D.L. n. 297/1994, art. 111 (Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico) 1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Decreto ministeriale n. 489/2001, art. 2 comma 1:

“Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”.

Decreto Legislativo n. 76/2005, art. 1 (Diritto- dovere all'istruzione e alla formazione), comma 4

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o

opportuni controlli.

Circolare 93 del 23/12/2005

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniora alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.

Nota ministeriale 5693 del 20 giugno 2005: (...)

- i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta "una tantum" ma confermarla anno per anno;
- tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;
- la capacità tecnica da accertare mira a garantire l'interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati.

Legge n.296/2006, art. 1, comma 622:

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età."

Circolare n. 35 del 23/12/2010

All'obbligo si adempie: (...) -con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

1. ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; (...)

Circolare ministeriale n. 110 del 29/11/2011

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

I genitori che desiderano intraprendere la strada dell'istruzione parentale devono: a. formulare una dichiarazione scritta da consegnare alla scuola di riferimento del bambino, con la quale scelgono di avvalersi dell'istituto dell'Istruzione Parentale.

b. Allegare alla dichiarazione l'autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità economiche di provvedere a tale forma di istruzione se intendono farla autonomamente o in alternativa l'intenzione di appoggiarsi a docenti privati.

Decreto legislativo n 62/2017, art. 23:

" In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la

comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di

istruzione.

Decreto ministeriale 8 febbraio 2021, art. 3 e 4:

Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Requisiti di ammissione. Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento.

OM esami di Stato Primo ciclo n. 52 del 3 marzo 2021 - a.s. 2020/2021

OBBLIGO DI ISTRUZIONE

(...) L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 13/23 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

MODALITÀ E VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell'Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l'importanza del costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

ADEMPIMENTI

- La famiglia deve presentare ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale alla scuola "del territorio di residenza", da intendersi per il primo ciclo come l'istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell'alunno, per il secondo ciclo l'istituzione scolastica più vicina tra quelle nella cui offerta formativa è presente l'indirizzo di studio prescelto; in entrambi i casi va ritenuta possibile la presentazione della domanda anche a una scuola paritaria compresa nello stesso ambito

territoriale.

- La scelta dell'istruzione parentale, come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, va comunicata all'Autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori. ▪ La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 D.lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione.
- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli. ▪ Dal momento in cui l'istituzione scolastica riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. Come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 sopra citata, la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione.
- Alla famiglia non va richiesto né imposto preventivamente un progetto didattico-educativo, che dovrà invece essere presentato contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità; in tale occasione la scuola sede di esame ne verificherà la coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum richiedendo le eventuali integrazioni.
- L'esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se ("di norma", quindi salvo specifica motivazione) sempre all'interno del territorio di riferimento come sopra definito; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza.
- Al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- In caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che come detto rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.
- L'istituzione scolastica è responsabile della registrazione al SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità.

REQUISITI DI AMMISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ (Decreto ministeriale 8 febbraio 2021)

Ammissione Scuola primaria

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di Scuola Primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame,

rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Ammissione Scuola Secondaria

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di Scuola Secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. Inoltre:

- Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico

di riferimento

- Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

(Decreto ministeriale 8 febbraio 2021 e OM n.52 del 3 marzo 2021)

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico- educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità nel Collegio dei docenti in relazione al protocollo d'Istituto per l'Istruzione parentale.

Per l'esame di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o dal suo delegato.

La commissione per l'esame di idoneità degli alunni in istruzione parentale a classi della scuola primaria sarà costituita dai docenti della commissione Istruzione parentale di istituto. Per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Gli alunni in istruzione parentale che devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono equiparati a candidati privatisti.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

CALENDARIO D'ESAME E PROVE D'ESAME

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità, che si svolgono in una sessione unica entro il 30 giugno.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, in una prova scritta relativa alle competenze per le lingue straniere o in alternativa una prova specifica di lingua inglese nel caso il candidato abbia seguito il solo corso di inglese potenziato e in un colloquio. Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano,

matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

ORGANIZZAZIONE ESAMI DI FINE CICLO

Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico educativo nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

Suddivisione alunni per esame di fine ciclo

La suddivisione degli alunni iscritti seguirà i seguenti criteri di distribuzione:

- Le sotto-commissioni con un numero di alunni inferiore alle 18 unità accoglieranno il 40% degli alunni iscritti all'esame di fine ciclo fino al raggiungimento della quota di 28 alunni complessivi.
- Le sotto-commissioni con un numero compreso tra le 18 e le 22 unità accoglieranno il 30% degli alunni iscritti all'esame di fine ciclo fino al raggiungimento della quota di 28 alunni complessivi.
- Le sotto-commissioni con un numero compreso tra le 22 e le 25 unità accoglieranno il 20% degli alunni iscritti all'esame di fine ciclo fino al raggiungimento della quota di 28 alunni complessivi.
- Le sotto-commissioni con un numero di alunni superiori alle 25 unità accoglieranno il 10% degli alunni iscritti all'esame di fine ciclo fino al raggiungimento della quota di 28 alunni complessivi.

La distribuzione dei singoli alunni alle sottocommissioni iscritti in istruzione parentale agli esami di fine ciclo sarà decretata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico e comunicata preventivamente alle famiglie degli iscritti.

SUDDIVISIONE ALUNNI PER ESAME DI IDONEITÀ

Gli alunni che richiedono di sostenere l'esame di idoneità verranno inseriti nella classe corrispondente che presenta nell'a.s. di riferimento un numero di alunni inferiore rispetto alle altre classi.